



<b>Rag. Franco Peruzzi</b>	Consulente del lavoro
<b>Dott. Franca Peruzzi</b>	Consulente del lavoro
<b>Rag. Giovanni Peruzzi</b>	Consulente del lavoro
<b>Rag. Stefano Dani</b>	Commercialista – Revisore Contabile
<b>Rag. Raffaele Triggiani</b>	Commercialista – Revisore Contabile
<b>Dott. Fulvia Peruzzi</b>	

**CIRCOLARE BIMESTRALE**  
**nr. 2/12 del 27.03.2012**

---

**SOMMARIO**

[LAVORATORI STAGIONALI EXTRACOMUNITARI](#)

[LIBERO ACCESSO DI BULGARI E RUMENI AL MERCATO DEL LAVORO](#)

[IL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO](#)

[CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ E PRESTAZIONI ECCEDENTI L'ORARIO RIDOTTO  
CONCORDATO](#)

[NUOVI VALORI PER IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI](#)

[ASSISTENZA FISCALE – ADEMPIMENTI E SCADENZE](#)

[CONTRIBUTI 2012 ARTIGIANI E COMMERCianti – GESTIONE SEPARATA](#)

[TIROCINI FORMATIVI ILLEGITIMI: LE SANZIONI APPLICABILI](#)

[LA GIURISPRUDENZA](#)

SCADENZARIO LAVORO: [MARZO 2012](#), [APRILE 2012](#) E PRIMI GIORNI DI [MAGGIO 2012](#)

---

## LAVORATORI STAGIONALI EXTRACOMUNITARI

Il Ministero del Lavoro ha emanato la circolare n. 2755 del 30 dicembre 2011 per spiegare il meccanismo di conferma di assunzione dei lavoratori stagionali extracomunitari.

Lo scorso anno, il decreto flussi per i lavoratori stagionali consentiva la richiesta del rilascio di un nulla osta pluriennale (valido al massimo per tre anni) per l'ingresso dei lavoratori extracomunitari.

Tale meccanismo è previsto:

- solo per i settori caratterizzati da stagionalità (agricolo e turistico e altri settori citati nella tabella allegata alla circolare del 9 marzo 2007 del Ministero del lavoro);
- per i cittadini dei seguenti paesi: Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Repubblica delle Filippine, Kosovo, Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Gambia, Niger e Nigeria, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto.

Pertanto il datore di lavoro che lo scorso anno ha ottenuto il nulla osta all'ingresso pluriennale per lavoro stagionale, non dovrà più richiederlo per il secondo e terzo anno ma dovrà limitarsi ad inviare alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello stato del lavoratore, la comunicazione che intende confermare l'assunzione del lavoratore.

☞ **Questa comunicazione avviene per via telematica tramite utilizzo del modello "Csp" disponibile sul sito del Ministero dell'Interno.**

Una volta ottenuto il visto di ingresso ed entrato in Italia, il lavoratore straniero avrà 8 giorni di tempo per recarsi allo Sportello unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno al fine del rilascio del permesso di soggiorno che deve essere richiesto tramite invio alla Questura, a mezzo posta, del mod. 209 (Kit a banda gialla).

## LIBERO ACCESSO DI BULGARI E RUMENI AL MERCATO DEL LAVORO

Dal 1 gennaio 2012 è cessato il regime particolare che limitava l'assunzione dei cittadini Bulgari e Rumeni in Italia.

Si ricorderà infatti che i lavoratori provenienti da Bulgaria e Romania, potevano essere assunti liberamente al pari di tutti i cittadini comunitari solo in alcuni settori dell'economia: agricoltura, turistico-alberghiero, edile, metalmeccanico, ecc.

Ebbene, il Consiglio dei Ministri nella seduta del 4 gennaio 2012, ha deliberato di porre fine al regime transitorio liberalizzando l'assunzione di tali lavoratori in tutti i settori.

## IL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

Nella precedente circolare bimestrale avevamo dato notizia dell'abolizione del contratto di soggiorno che veniva redatto sul modello "Q" e inviato allo Sportello unico per l'immigrazione in caso di assunzione di cittadino extracomunitario.

Ora il Ministero dell'Interno precisa che, il lavoratore assunto dal 15 novembre 2011 per il quale non si è più tenuti alla compilazione del contratto di soggiorno, ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, dovrà allegare alla domanda da spedire alla Questura mediante il Kit a banda gialla, la copia del modello Unificato Lav con il quale il datore di lavoro ha comunicato l'assunzione ai servizi per l'impiego.

Tale modello, si ricorderà, è stato infatti integrato con le dichiarazioni prima contenute nel modello "Q": idonea sistemazione alloggiativa e impegno al pagamento delle spese di rimpatrio.

### **CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ E PRESTAZIONI ECCEDENTI L'ORARIO RIDOTTO CONCORDATO**

Il Ministero del lavoro, con la nota n. 621 del 16 gennaio 2012, risponde ad alcuni quesiti relativi alle prestazioni svolte durante il contratto di solidarietà difensivo, eccedenti il minor orario concordato.

Va innanzitutto spiegato, in estrema sintesi, che il contratto di solidarietà consiste in un accordo aziendale (sottoscritto con le organizzazioni sindacali) che, al fine di evitare la riduzione del personale mediante la messa in mobilità, prevede una riduzione generalizzata dell'orario di lavoro con l'intervento della cassa integrazione relativamente alle ore di mancata prestazione.

Il messaggio richiama l'art. 5 c. 10 del d.l. 148/1993 che recita: *nel contratto di Solidarietà vengono determinate anche le modalità attraverso le quali l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario contrattuale, l'orario ridotto determinato dal medesimo contratto.*

Le modalità di effettuazione delle **prestazioni eccedenti l'orario ridotto concordato**, devono essere precisate nel contratto di solidarietà come precisato dalla circolare del Ministero del lavoro n. 20 del 2004.

Quanto alle motivazioni del ricorso a tali prestazioni, esse possono essere ricondotte a temporanee esigenze di maggior lavoro che, ad insindacabile valutazione dell'azienda, sono necessarie per far fronte alle fluttuazioni del mercato.

Al contrario il ricorso al **lavoro straordinario** (eccedente il normale orario contrattuale) devono avere carattere di eccezionalità ed urgenza.

Il messaggio, rivolto anche agli organi di vigilanza del ministero, conclude ricordando che il ricorso a lavoro ulteriore rispetto a quello concordato nel contratto di solidarietà, comporta un risparmio per la finanza pubblica posto che, a fronte di una maggiore prestazione, corrisponde un minor utilizzo dell'integrazione salariale.

Riportiamo lo stralcio della circolare n. 20/2004 del Ministero del lavoro richiamata nel messaggio in esame.

*a) le modalità di effettuazione di prestazioni eccedenti l'orario ridotto concordato, nelle ipotesi di temporanee esigenze di maggior lavoro, devono essere determinate nel contratto di solidarietà.*

*Qualora il contratto di solidarietà non preveda tali modalità di effettuazione di prestazioni eccedenti l'orario ridotto concordato, le stesse dovranno essere concordate in apposito successivo accordo sindacale integrativo.*

*b) il ricorso all'esecuzione di prestazioni in eccedenza rispetto all'orario ridotto concordato, in conseguenza di esigenze di maggior lavoro, deve essere tempestivamente comunicato ai competenti Servizi ispettivi;*

*c) la prestazione eccedente l'orario di lavoro concordato non può comportare l'esecuzione di prestazioni eccedenti il normale orario contrattuale, salvo particolari ed eccezionali esigenze derivanti dalla tipologia dell'impresa o del lavoro che viene svolto.*

*Ovviamente, l'impresa deve motivare tali particolari ed eccezionali esigenze.*

*d) in caso di prestazioni eccedenti l'orario ridotto, il contributo di solidarietà è proporzionalmente ridotto.*

**NUOVI VALORI PER IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI**

Con la circolare n. 20 del 2 febbraio 2012, l'INPS ha comunicato i valori di riferimento per il calcolo delle integrazioni salariali e della indennità di mobilità mentre, con la circolare n. 21 del 9 febbraio 2012, aggiorna i valori per la determinazione della contribuzione per l'anno 2012.

Riepiloghiamo i valori di maggiore interesse per la generalità dei datori di lavoro.

**Indennità di mobilità e integrazioni salariali**

I lavoratori sospesi dal lavoro con ricorso alla cassa integrazione, ricevono dall'INPS una indennità il cui ammontare massimo mensile viene aggiornato annualmente.

I valori validi per l'anno 2012 sono i seguenti:

	INDENNITÀ MENSILE IN EURO			
	AL LORDO DELLA RIDUZIONE DEL 5,84%		AL NETTO DELLA RIDUZIONE DEL 5,84%	
	Tutti i settori	Settore edile	Tutti i settori	Settore edile
Fino a Euro 2.014,77	931,28	1.177,54	876,89	1.052,28
Oltre Euro 2.014,77	1.119,32	1.343,18	1.053,95	2.264,74

Anche l'indennità di mobilità concessa ai lavoratori licenziati in seguito a procedure di mobilità viene aggiornata annualmente; i valori validi per il 2012 sono i seguenti:

	INDENNITÀ MENSILE IN EURO	
	AL LORDO DELLA RIDUZIONE DEL 5,84%	AL NETTO DELLA RIDUZIONE DEL 5,84%
Fino a Euro 2.014,77	931,28	876,89
Oltre Euro 2.014,77	1.119,32	1.053,95

**Minimale di retribuzione imponibile**

La contribuzione deve essere determinata su una retribuzione non inferiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva e comunque non inferiore al 9,5% del trattamento di pensione minimo valevole nell'anno.

Nel 2012 il trattamento minimo di pensione è pari a Euro 481,00; conseguentemente il minimale giornaliero applicabile alla generalità dei lavoratori è pari a Euro 45,70.

Riportiamo nella tabella che segue, i minimali per le principali categorie di lavoratori:

Settore	IMPORTI PER QUALIFICA					
	DIRIGENTE		IMPIEGATO		OPERAIO	
	EURO GIORNO	EURO MESE	EURO GIORNO	EURO MESE	EURO GIORNO	EURO MESE
INDUSTRIA	126,41	3.287,00	45,70	1.188,00	45,70	1.188,00
ARTIGIANATO			45,70	1.188,00	45,70	1.188,00
COMMERCIO CREDITO E ASSICURAZIONI	126,41	3.287,00	45,70	1.188,00	45,70	1.188,00
AGRICOLTURA	101,14	2.630,00	53,34	1.387,00	45,70	1.188,00
SPETTACOLO	103,07	2.680,00	45,70	1.188,00	45,70	1.188,00
AGENZIE DI ASSICURAZIONE IN GESTIONE LIBERA	CAPO UFF. E 1^ CAT.		IMP. 2^ E 3^ CAT			
	45,70	1.188,00	45,70	1.188,00		

Per i lavoratori impiegati con **contratto a tempo parziale** il minimale da rispettare sarà così determinato: minimale giornaliero moltiplicato per 6 giorni e diviso per il numero di ore ordinarie

settimanali previste dal C.C.N.L. per i lavoratori a tempo pieno. In caso di orario settimanale contrattuale pari a 40 ore, il minimale orario sarà pari a Euro 6,86.

### **Limite minimo settimanale per l'accredimento dei contributi**

Esiste un importo minimo di retribuzione imponibile, richiesto per ogni settimana, per poter garantire la copertura contributiva ai fini pensionistici.

Tale limite per l'anno 2012 è pari a Euro 192,40 settimanali corrispondenti a 10.005,00 annui.

### **Altri valori**

**Tetto contributivo pensionabile** - l'importo valevole per l'anno 2012 ammonta a Euro 96.149,00.

Tale limite massimo di retribuzione imponibile, interessa:

1. i lavoratori dipendenti privi di anzianità contributiva al 1.1.1996;
2. coloro che esercitano l'opzione per il sistema pensionistico contributivo;
3. i lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata dell'INPS.

**Contribuzione aggiuntiva dell'1%** - il limite di retribuzione imponibile oltre il quale scatta l'aliquota aggiuntiva dell'1% a carico dei lavoratori passa a Euro 44.204,00 annui. Ricordiamo che questa disposizione si applica a tutti i regimi pensionistici che prevedono un'aliquota contributiva a carico del lavoratore inferiore al 10%.

La circolare INPS precisa che i datori di lavoro che hanno calcolato i contributi relativi al mese di gennaio 2012 in base ai vecchi valori, possono regolarizzare le posizioni, senza aggravio di ulteriori oneri, entro il 16.05.2012.

## **ASSISTENZA FISCALE – ADEMPIMENTI E SCADENZE**

Già dall'anno 2010 i sostituti di imposta hanno ricevuto per via telematica, direttamente dall'agenzia delle entrate, il risultato contabile dell'assistenza fiscale tramite modello 730-4.

Tale meccanismo, entrato ormai a regime, vale anche per il corrente anno e, con provvedimento n. 7364/2012 del 2 febbraio 2012, il direttore dell'Agenzia delle Entrate dispone che

- ☞ **entro il 31 marzo 2012 i sostituti di imposta devono inviare all'Agenzia delle Entrate la comunicazione della sede dove ricevere in via telematica i modelli 730-4.**
- ☞ **I sostituti d'imposta che già lo scorso anno hanno comunicato la sede destinataria del 730-4 non devono effettuare alcuna comunicazione salvo che non si intenda variare i dati già comunicati.**

Riportiamo le operazioni da svolgere per coloro i quali sono tenuti alla comunicazione (che non hanno già comunicato i dati lo scorso anno):

1. *I sostituti d'imposta, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, che intendono ricevere direttamente i modelli 730-4 comunicano, entro il 31 marzo 2012, tale scelta utilizzando l'apposito modello di comunicazione approvato con il presente provvedimento.*
2. *I sostituti d'imposta che, per la ricezione dei modelli 730-4, si avvalgono di soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, comunicano entro il 31 marzo 2012, utilizzando l'apposito modello di comunicazione approvato con il presente provvedimento, il codice sede Entratel dell'intermediario prescelto.*
3. *I sostituti d'imposta appartenenti a un gruppo come indicato nell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che, per la ricezione dei modelli 730-4, si avvalgono di una società appartenente allo stesso gruppo, comunicano entro il 31 marzo 2012, utilizzando l'apposito modello di comunicazione approvato con il presente provvedimento, il codice sede Entratel della società incaricata.*
4. *I sostituti d'imposta effettuano la trasmissione del modello di comunicazione, anche avvalendosi di un intermediario incaricato della trasmissione telematica delle dichiarazioni. I*

*dati contenuti nel modello di cui al punto 1 sono trasmessi in via telematica secondo le specifiche tecniche approvate con il provvedimento sopra richiamato.*

☞ I datori di lavoro che affidano gli adempimenti relativi al personale ad un consulente del lavoro, normalmente incaricheranno tale soggetto all'invio della comunicazione all'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2012, nella stessa sarà specificato che i 730-4 dovranno essere inviati al consulente stesso.

Una volta adempiuto a tale comunicazione il flusso dei dati sarà il seguente:

- entro il 30 giugno i caf e i professionisti abilitati che hanno prestato assistenza fiscale, comunicheranno per via telematica all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili delle operazioni; eventuali 730-4 integrativi andranno inviati entro il 10 novembre;
  - l'Agenzia delle entrate, entro i 10 giorni successivi alle scadenze di cui al precedente punto, renderà disponibili i 730-4 per via telematica direttamente ai sostituti di imposta abilitati alle trasmissioni telematiche delle dichiarazioni o, in alternativa, ai loro intermediari abilitati alla trasmissione del 770 (consulenti del lavoro, ...).
- ☞ **Per realizzare tale flusso tutti i sostituti di imposta devono comunicare, entro il 31 marzo 2012 anche avvalendosi del proprio intermediario abilitato (consulente del lavoro,...) se:**
- intendono ricevere direttamente i risultati contabili dell'assistenza fiscale in quanto abilitati alla trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni;
  - intendono far pervenire i predetti risultati all'intermediario incaricato.

☞ **Riportiamo di seguito il calendario per l'assistenza fiscale nel 2012**

SCADENZA	ADEMPIMENTO
31 marzo	Il sostituto di imposta comunica all'Agenzia delle entrate la sede dove intende ricevere i 730-4 o il nominativo dell'intermediario autorizzato a ricevere i medesimi modelli.
2 maggio	L'assistito consegna al datore di lavoro <b>che ha dichiarato la disponibilità a prestare assistenza fiscale diretta</b> , il modello 730 compilato e sottoscritto allegando la busta chiusa contenente la scheda per la destinazione dell'8 per mille e del 5 per mille (anche se la scelta non è stata effettuata).
31 maggio	L'assistito consegna al CAF o al professionista abilitato che rilasciano ricevuta: <ul style="list-style-type: none"> <li>• il modello 730;</li> <li>• i modelli 730-1 anche se non ha effettuato la scelta per la destinazione del 8 per mille e del 5 per mille;</li> <li>• la documentazione fiscale necessaria allo svolgimento dell'assistenza.</li> </ul>
31 maggio	Il sostituto di imposta che ha prestato assistenza fiscale diretta, consegna al lavoratore copia della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione, mod. 730-3.
15 giugno	Il CAF o il professionista abilitato consegnano all'assistito copia del mod. 730 elaborato e il mod. 730-3 con la liquidazione delle imposte.
30 giugno	Il CAF o il professionista abilitato e i sostituti che hanno operato l'assistenza fiscale diretta, trasmettono direttamente all'Agenzia delle entrate in via telematica il mod. 730 con il risultato delle dichiarazioni.
	Entro 10 giorni successivi al ricevimento dei risultati contabili da parte di CAF e intermediari abilitati, l'Agenzia delle entrate rende disponibili i modelli 730-4 ai sostituti di imposta o ai loro intermediari abilitati.
Retribuzione di competenza del mese di luglio	I datori di lavoro procedono al conguaglio, in busta paga, degli importi a debito o a credito evidenziati nei modelli 730-4 (730-3 nel caso di assistenza fiscale prestata direttamente dal sostituto) che proseguirà nei mesi successivi nei casi di rateazione o di incapienza.
30 settembre	Entro questa data l'assistito comunica al proprio datore di lavoro

	sostituto di imposta, l'eventuale riduzione o l'annullamento della seconda o unica rata di acconto in scadenza a novembre
25 ottobre	Entro questa data il contribuente può presentare al CAF o al professionista incaricato il 730 integrativo
10 novembre	CAF e professionisti abilitati comunicano al contribuente il risultato del 730 integrativo; i risultati vanno comunicati anche all'Agenzia delle entrate che li invierà ai sostituti di imposta entro i successivi 10 giorni.
Nel mese di novembre	Il sostituto di imposta trattiene l'eventuale seconda o unica rata di acconto.

### CONTRIBUTI 2012 ARTIGIANI - E COMMERCianti - GESTIONE SEPARATA

Con le circolari n. 14 e n. 16 del 3 febbraio 2012 l'INPS ha comunicato i nuovi parametri per il calcolo dei contributi dovuti dagli artigiani e commercianti nonché per i soggetti iscritti alla gestione separata per l'anno 2012.

Si precisa che la l. n. 214/2011 ha disposto l'aumento delle aliquote contributive a carico di tali soggetti nella misura del 1,3 punti percentuali.

#### ARTIGIANI E COMMERCANTI

Per le categorie in esame il reddito minimo soggetto a contributi aumenta passando da euro 14.552,00 per il 2011 a **euro 14.930,00** per il 2012 mentre l'aliquota contributiva rimane del **21,30** per gli artigiani e del **21,39** per i commercianti.

Con le tabelle che seguono riassumiamo la situazione contributiva relativa al **2011 e al 2012**.

ANNO 2011		ARTIGIANO		COMMERCIANTE	
reddito 2010		Titolare collab. con età maggiore o uguale a 21 anni	Collaboratori di età inferiore a 21 anni (3)	Titolare collab. con età maggiore o uguale a 21 anni	Collaboratori di età inferiore a 21 anni (3)
Fino a Euro(1)	<b>14.552,00</b>	<b>20,00%</b>	<b>17,00%</b>	<b>20,09%</b>	<b>17,09%</b>
Successivi	<b>28.490,00</b>	<b>20,00%</b>	<b>17,00%</b>	<b>20,09%</b>	<b>17,09%</b>
Successivi (2)	<b>28.695,00</b>	<b>21,00%</b>	<b>18,00%</b>	<b>21,09%</b>	<b>18,09%</b>
Massimale (2)	<b>71.737,00</b>				

- 1) Imponibile minimo sul quale l'INPS calcola i contributi fissi e invia i relativi modelli di pagamento, nei modelli è compreso anche il contributo di maternità pari a Euro 7,44 (0,62 mensili).
- 2) Per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 iscritti dal 1996 o successivamente, il massimale per il 2011 è di **Euro 93.622,00** tale importo non è frazionabile a mese, quindi l'importo indicato in tabella per Euro 28.695,00 diventa per questi ultimi pari **Euro 50.580,00**;
- 3) Riduzione applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore compie 21 anni

ANNO 2012		ARTIGIANO		COMMERCIANTE	
reddito 2012		Titolare collab. con età maggiore o uguale a 21 anni	Collaboratori di età inferiore a 21 anni (3)	Titolare collab. con età maggiore o uguale a 21 anni	Collaboratori di età inferiore a 21 anni (3)
Fino a Euro(1)	<b>14.930,00</b>	<b>21,30%</b>	<b>18,30%</b>	<b>21,39%</b>	<b>18,39%</b>

Successivi	<b>29.274,00</b>	<b>21,30%</b>	<b>18,30%</b>	<b>21,39%</b>	<b>18,39%</b>
Successivi (2)	<b>29.649,00</b>	<b>22,30%</b>	<b>19,30%</b>	<b>22,39%</b>	<b>19,39%</b>
Massimale (2)	<b>73.673,00</b>				

- 1) Imponibile minimo sul quale l'INPS calcola i contributi fissi e invia i relativi modelli di pagamento, nei modelli è compreso anche il contributo di maternità pari a Euro 7,44 (0,62 mensili).
- 2) Per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 iscritti dal 1996 o successivamente, il massimale per il 2011 è di **Euro 96.149,00** tale importo non è frazionabile a mese, quindi l'importo indicato in tabella per Euro 29.649,00 diventa per questi ultimi pari **Euro 51.945,00**;
- 3) Riduzione applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore compie 21 anni.

### **Importo minimo da versare**

In conseguenza di quanto indicato l'importo minimo annuo da versare per il 2012, compresi i 7,44 euro per maternità, è così determinato:

ARTIGIANO		COMMERCIANTE	
Titolare collab. con più di 21 anni	collaboratori fino a 21 anni	Titolare collab. con più di 21 anni	collaboratori fino a 21 anni
<b>3.187,53</b>	<b>2.739,63</b>	<b>3.200,97</b>	<b>2.753,07</b>
265,63 al mese	228,30 al mese	266,75 al mese	229,42 al mese

Per i periodi inferiori all'anno solare, i contributi sono rapportati a mese.

### **Importo massimo da versare**

L'importo massimo annuo da versare per il 2012, esclusi i 7,44 euro per maternità, è così determinato:

ARTIGIANO		COMMERCIANTE	
Titolare collab. con più di 21 anni	collaboratori fino a 21 anni	Titolare collab. con più di 21 anni	collaboratori fino a 21 anni
<b>15.988,84</b>	<b>13.778,65</b>	<b>16.055,14</b>	<b>13.844,95</b>

Soggetti privi di anzianità contributiva al 31.12.95 iscritti dal 1996

<b>20.999,19</b>	<b>19.076,21</b>	<b>22.047,21</b>	<b>19.162,74</b>
------------------	------------------	------------------	------------------

Per i periodi inferiori all'anno solare, i contributi sono rapportati a mese.

### **Meccanismo di versamento**

L'importo minimale viene versato anche in assenza di reddito tramite i relativi moduli di versamento che l'INPS invia all'iscritto. Detti versamenti vanno effettuati in quattro rate scadenti al giorno sedici dei mesi di, maggio, agosto, novembre e febbraio.

In sede di dichiarazione dei redditi il contribuente dovrà calcolare l'eventuale importo dovuto in eccedenza rispetto al minimale e versarlo con le stesse scadenze previste per le imposte dovute con la dichiarazione dei redditi.

### **Ulteriori precisazioni**

Il contributo previdenziale deve essere calcolato su **tutti i redditi d'impresa** e non solamente su quello che dà titolo all'iscrizione INPS (eventuali perdite riducono l'imponibile).



La regola del reddito minimo non si applica agli **affittacamere** e ai **produttori di assicurazione** del terzo e quarto gruppo, iscritti alla gestione speciale commercianti, questi soggetti versano i contributi calcolandoli sul reddito effettivo con relativa maggiorazione per maternità (0,62 euro mensili).

**Scadenze:** I contributi fissi scadono il **16 maggio, 16 agosto, 16 novembre 2012 e 16 febbraio 2013** mentre i contributi dovuti sulla quota eccedente il minimale vanno versati entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche (saldo, 1° acconto e 2° acconto).

Nel caso di **impresa familiare**, i contributi fissi dovuti dai collaboratori si sommano a quelli del titolare mentre i contributi oltre il minimale sono versati separatamente.

Per i **soci di S.r.l.** iscritti alle gestioni artigiani o commercianti, la base imponibile è determinata dal reddito dichiarato ai fini fiscali dalla società e teoricamente attribuibile al socio sulla base della quota di partecipazione agli utili.

### **Periodi inferiori all'anno**

Per artigiani e commercianti con contribuzione anteriore al 1 gennaio 1996 il minimale e il massimale sono frazionabili a mese.

Per artigiani e commercianti con inizio dell'attività in data successiva al 31 dicembre 1995 il minimale e il massimale contributivo non sono frazionabili a mese.

### **Riduzioni**

Godono della riduzione del 50% artigiani e commercianti con più di 65 anni d'età già pensionati INPS (non titolari di pensione di reversibilità) previa presentazione della relativa richiesta (rif. Circ. 63 del 17.3.98 e Circ. 33 del 15.2.1999 e circ. 175 del 29.7.1998).

I versamenti vanno arrotondati all'unità di Euro, sia gli acconti che il saldo.

### **Aliquote contributive soggetti iscritti alla gestione separata INPS**

Nella tabella che segue riepiloghiamo le aliquote contributive INPS dovute dai soggetti iscritti alla gestione separata ex art. 2 c. 26 della legge 35/1995 che sono rimaste invariate rispetto allo scorso anno

#### **Tabella anno 2012**

Soggetto	Limite di reddito	Aliquota IVS	Maggiorazione per maternità, malattia, ass. nucleo familiare	Aliquota totale
Privo di altra gestione pensionistica	96.149,00	27,00%	0,72%	<b>27,72%</b>
Pensionato o iscritto in altra gestione pensionistica		18%	----	<b>18,00%</b>

Ai fini dell'accredito della copertura contributiva per l'intero anno, devono risultare versati contributi su un reddito almeno pari a euro 14.930,00.

Pertanto il soggetto che versa l'aliquota del 27,72% si vedrà accreditare un intero anno di contribuzione solo se verserà almeno euro 4.138,60 mentre il soggetto che versa il 18% dovrà versare almeno euro 2.687,40.

## TIROCINI FORMATIVI ILLEGITTIMI: LE SANZIONI APPLICABILI

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato richiesta di interpello al Ministero del Lavoro per avere raggugli sull'applicabilità o meno delle sanzioni previste dall'articolo 19, comma 3, del D.Lgs n. 276/2003 nel caso in cui un tirocinio formativo per il quale era stata regolarmente effettuata la comunicazione preventiva di cui all'articolo 9 - bis, comma 2, DL n. 510/1996, sia qualificato diversamente a seguito di controllo ispettivo.

### IL CONTESTO NORMATIVO

Al fine di rendere più agevole la lettura, si ritiene utile ricordare le disposizioni interessate dal quesito posto dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro.

L'art. 9 - bis, comma 2, DL n. 510/1996, così come modificato dall'art. 1, comma 1180, Legge n. 296/2006, afferma che:

*“In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato [...], i datori di lavoro privati [...] sono tenuti a darne **comunicazione** al **Servizio competente** nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro **entro il giorno antecedente** a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato. [...] La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. [...]”*

L'art. 19, comma 3, del D.Lgs n. 276/2003 dispone:

*“La violazione degli obblighi di cui [...] all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto legge 1° ottobre*

*1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, così come sostituito dall'articolo 6, comma 3, del citato decreto legislativo n. 297 del 2002, [...] è punita con la **sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato**”.*

### IL PARERE DEL MINISTERO

Il Ministero del Lavoro ricorda innanzitutto le modifiche apportate nell'ambito del collocamento dall'art. 1, comma 1180 della Legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) che, riscrivendo interamente il sopra citato articolo 9 - bis del DL n. 510/1996, ha:

- esteso l'obbligo a **tutti i datori di lavoro** e per tutte le tipologie di lavoro subordinato,
- nonché per le co.co.co. e co.co.pro., i soci di cooperative e gli associati in partecipazione,
- di **effettuare la comunicazione** al Servizio competente in caso di instaurazione e cessazione del rapporto lavorativo, ovvero qualora intervenga un qualsiasi evento che modifichi la situazione precedentemente comunicata.

Tale **obbligo**, precisa il Ministero, è stato **esteso anche ai tirocini formativi** e di **orientamento “non curricolari”**. Diversamente, l'obbligo di effettuare la comunicazione non sussiste in presenza di tirocini curricolari, cioè quelli effettuati nell'ambito di un percorso di studi.

Inoltre, fa presente il Ministero, con l'art. 11 del DL n. 138/2011 sono state apportate importanti novità in tema di tirocini formativi e di orientamento, e già con la Circolare n. 24/2011 lo stesso

Ministero aveva fornito dei chiarimenti circa le sanzioni applicabili nel caso di “*non legittimità del tirocinio*”.

In detta Circolare, il Welfare precisava che nel caso in cui il tirocinio non fosse conforme alle disposizioni vigenti,

*“il personale ispettivo dovrà procedere a riqualificare il rapporto come di natura subordinata con relativa applicazione delle sanzioni amministrative applicabili in tale ipotesi (come ad esempio in tema di Libro unico del lavoro, prospetto di paga e dichiarazione di assunzione), disponendo del recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi così omessi”.*

Il **Ministero afferma** che è **corretto** ritenere **applicabile** la **sanzione** di cui all’articolo 19, comma 3, D.Lgs n. 276/2003, laddove la natura del rapporto non sia quella di un tirocinio (nel caso in cui sia soggetto all’obbligo di comunicazione) ma di un vero e proprio rapporto di lavoro.

Il Ministero, ad ulteriore precisazione del parere espresso, afferma che:

- tale posizione è suffragata in tutti i casi di riqualificazione del rapporto di lavoro, a prescindere dalla tipologia contrattuale utilizzata “*ab origine*”;

- che la sanzione prevista dal citato art. 19, comma 3, D.Lgs n. 276/2003 è applicabile **non soltanto** nel caso di **mancanza** della **comunicazione**, **ma anche** qualora si verifichi “*una diversa o errata indicazione dei dati contenuti nell’apposito modello*”, in quanto la disposizione del DL n. 510/1996 indica precisi contenuti che tale comunicazione deve integrare.

Di conseguenza, afferma implicitamente il Ministero, posto che con l’attivazione di un tirocinio determinati dati non vengono comunicati al Servizio competente, la riqualificazione dello stesso ad un rapporto di lavoro necessariamente comporta l’applicazione della sanzione, da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato, prevista dal D.Lgs n. 276/2003.

Anzidette disposizioni s’intendono valide alla data odierna, salvo verifiche che potranno essere apportate dalla riforma del mercato del lavoro.

## LA GIURISPRUDENZA

### CONCETTO DI SUBORDINAZIONE

#### **Corte di Cassazione Sezione Lavoro n. 28694 del 23 dicembre 2011**

La sentenza in esame sostiene che l’elemento principe che caratterizza il lavoro dipendente è appunto l’esistenza della subordinazione. A tal fine è necessario che siano evidenti il contenuto degli ordini e delle disposizioni ricevute. È inoltre necessario che sia palese l’attività di vigilanza e controllo da parte degli organi societari sull’attività del lavoratore.

La modalità di erogazione della retribuzione, la continuità della prestazione, l’assenza di rischio, l’osservanza di un orario prestabilito sono compatibili anche con il contratto di lavoro autonomo e sono pertanto solo elementi sussidiari o neutri.

### LICENZIAMENTO INDIVIDUALE

#### **Corte di Cassazione Sezione Lavoro n. 755 del 19 gennaio 2012**

La sentenza citata ha considerato illegittimo il licenziamento intimato ad un lavoratore motivato da una modesta contrazione dell’attività produttiva da un datore di lavoro che, poco prima di intimare il recesso, aveva stipulato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto in sostituzione del lavoratore licenziato.

**SCADENZARIO LAVORO MARZO 2012**

Le scadenze di seguito riportate sono di carattere generale non potendo adeguarsi alle specifiche esigenze di tutte le aziende, l'elenco pertanto non può considerarsi esaustivo di ogni e qualsiasi adempimento in scadenza.

Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
<b>MARZO 2012</b>			01	02	03	<b>04</b>
05	06	07	08	09	10	<b>11</b>
12	13	14	15	<u>16</u>	17	<b>18</b>
19	20	21	22	23	24	<b>25</b>
26	27	28	29	30	<u>31</u>	

<b>Venerdì 16</b>	
<b>VERSAMENTO UNIFICATO:</b>	Scade il termine per versare in via telematica:
<b>I.R.P.E.F. RITENUTE LAVORO DIPENDENTE</b>	<p>M A R Z O</p> <p>Le ritenute operate nel mese di febbraio 2012 sui: compensi per lavoro dipendente e assimilati (cod. 1001 – 1002 – 1012 - 1004); va versata anche l'imposta trattenuta nel caso in cui il conguaglio relativo al 2009 sia stato effettuato nel corso del mese di febbraio 2012 (cod. 1013).</p>
<b>LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI</b>	<p>M A R Z O</p> <p>L'addizionale provinciale e comunale all'IRPEF trattenuta in sede di conguaglio per fine rapporto nel mese di febbraio, la rata delle addizionali determinate in sede di conguaglio di fine anno per coloro i quali procedono alla rateazione, la rata dell'acconto dell'addizionale comunale</p>
<b>I.N.P.S. LAVORO DIPENDENTE</b>	Compensi di lavoro autonomo e provvigioni (cod. 1038 – 1040).
<b>CONTRIBUTO DOVUTO PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA</b>	I contributi previdenziali dovuti sulle retribuzioni relative al mese precedente
<b>Venerdì 16</b>	
<b>INAIL</b>	<p>M A R Z O</p> <p>Il contributo per compensi ad amministratori, collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, venditori porta a porta e professionisti privi di cassa corrisposti nel mese di febbraio 2012;</p> <p>Scade il termine per la presentazione telematica della denuncia dei salari relativi al 2011.</p>

<b>Sabato 31</b> (proroga aut. a lunedì 2 apr.)  <b>INPS UniEMens</b>	M A R	Scade il termine per l'invio telematico del flusso dei dati previdenziali (dati retributivi e dati utili per il calcolo dei contributi) all'INPS riferito al mese di febbraio
<b>LIBRO UNICO</b>		Scade il termine per le registrazioni da effettuare sul libro unico del lavoro, riferite al mese precedente.
<b>Sabato 31</b> (proroga aut. a lunedì 2 apr.)  <b>ENASARCO</b>	M A R Z O	Scade il termine per il versamento all'ENASARCO da parte delle case mandanti, dei contributi per il Fondo Indennità Risoluzione Rapporto, calcolati sulle provvigioni maturate nell'anno solare precedente e contestuale invio all'ente dell'elenco degli aventi diritto con l'indicazione del numero di posizione e degli importi.
<b>Sabato 31</b> (proroga aut. a lunedì 2 apr.)  <b>Sostituti d'imposta comunicazione per ricezione dati 730/4.</b>	M A R Z	Scade il termine per l'invio telematico della comunicazione dei sostituti d'imposta per ricevere i mod. 730/4 tramite, Entratel o un intermediario abilitato.  Vedi <a href="#">articolo</a> nel presente notiziario.

<b>SCADENZARIO LAVORO APRILE 2012</b>
---------------------------------------

Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
<b>APRILE 2012</b>						<b>01</b>
02	03	04	05	06	07	<b>08</b>
<b>09</b>	<u>10</u>	11	12	13	14	<b>15</b>
<u>16</u>	17	18	19	<u>20</u>	21	<b>22</b>
23	24	<b>25</b>	26	27	28	<b>29</b>
<u>30</u>						

<b>Martedì 10</b>  <b>DATORI DI LAVORO DOMESTICO</b>		Scade il termine per versare all'INPS la contribuzione relativa al 1° trimestre 2012.
<b>Martedì 10</b>  <b>DIRIGENTI DEI SETTORI COMMERCIO          SPEDIZIONE, TRASPORTO</b>	A P R I L E	Scade il termine per versare i contributi di previdenza ed assistenza integrative per i dirigenti del commercio (fondo Negri, Besusso, Pastore) relativi al 1° trimestre 2012.
<b>Lunedì 16</b>  <b>VERSAMENTO UNIFICATO:</b>		Scade il termine per versare in via telematica:

<b>I.R.P.E.F. RITENUTE</b> <b>LAVORO DIPENDENTE</b>	A P R I L E	Le ritenute operate nel mese di marzo 2012 sui:  compensi per lavoro dipendente e assimilati (cod. 1001 – 1002 –1012 - 1004).  L'addizionale provinciale e comunale all'IRPEF trattenuta in sede di conguaglio per fine rapporto nel mese di marzo, la rata delle addizionali determinate in sede di conguaglio di fine anno per coloro i quali procedono alla rateazione, la rata dell'acconto dell'addizionale comunale.
<b>LAVORO AUTONOMO E PROVVISORI</b>		Compensi di lavoro autonomo e provvigioni (cod. 1038 - 1040).
<b>I.N.P.S.</b> <b>LAVORO DIPENDENTE</b>		I contributi previdenziali dovuti sulle retribuzioni relative al mese precedente.
<b>CONTRIBUTO DOVUTO PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA</b>		Il contributo per compensi ad amministratori, collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, venditori porta a porta e professionisti privi di cassa corrisposti nel mese di marzo 2012;
<b>Venerdì 20</b> <b>PREVINDAI - PREVINDAPI</b>		Scade il termine per il versamento dei contributi di previdenza integrativa per i dirigenti di aziende industriali relativi al 1°trimestre 2012.
<b>Lunedì 30</b> <b>LIBRO UNICO</b>		Scade il termine per le registrazioni da effettuare sul libro unico del lavoro, riferite al mese precedente.
<b>Lunedì 30</b> <b>COMUNICAZIONI AGLI AGENTI E RAPPRESENTANTI</b>	A P R I L E	Scade il termine (previsto dagli accordi economici, collettivi di industria, commercio, piccola industria e artigianato) per inviare a ciascun agente o rappresentante il conto delle provvigioni del 1°trimestre solare.
<b>Lunedì 30</b> <b>ENASARCO – AGENTI</b>	A P R I L E	Scade il termine entro il quale le case mandanti devono inviare ai propri agenti l'estratto conto della contribuzione versata all'ENASARCO relativamente al 2011.
<b>Lunedì 30</b> <b>ASSISTENZA FISCALE</b>	A P R	Scade il termine, per i lavoratori, per presentare il mod. 730 al datore di lavoro che ha dichiarato la disponibilità ad effettuare l'assistenza fiscale

<b>Lunedì 30</b> <b>INPS UniEMens</b>	A P R I	Scade il termine per l'invio telematico del flusso dei dati previdenziali (dati retributivi e dati utili per il calcolo dei contributi) all'INPS riferito al mese di marzo
--	------------------	--

<b>SCADENZARIO LAVORO MAGGIO 2012</b>
---------------------------------------

Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
<b>MAGGIO 2012</b>	<b>01</b>	02	03	04	05	<b>06</b>
07	08	09	10	11	12	<b>13</b>
14	15	<u>16</u>	17	18	19	<b>20</b>
21	22	23	24	25	26	<b>27</b>
28	29	30	31			

<b>Mercoledì 16</b> <b>VERSAMENTO UNIFICATO</b> <b>RATEAZIONE PREMIO INAIL</b>		Scade il termine per versare in via telematica:  Scade il termine per il pagamento della seconda rata relativa all'autoliquidazione del premio INAIL.
<b>I.R.P.E.F. RITENUTE</b> <b>LAVORO DIPENDENTE</b>	M A G G I O	Le ritenute operate nel mese di aprile 2012 sui: compensi per lavoro dipendente e assimilati (cod. 1001 – 1002 – 1012 - 1004).
<b>LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI</b>		L'addizionale provinciale e comunale all'IRPEF trattenuta in sede di conguaglio per fine rapporto nel mese di aprile, la rata delle addizionali determinate in sede di conguaglio di fine anno per coloro i quali procedono alla rateazione, la rata dell'acconto dell'addizionale comunale.
<b>I.N.P.S.</b> <b>LAVORO DIPENDENTE</b>		I contributi previdenziali dovuti sulle retribuzioni relative al mese precedente
<b>CONTRIBUTO DOVUTO PER GLI ISCRITTI</b> <b>ALLA GESTIONE SEPARATA</b>	M A G G I O	Il contributo per compensi ad amministratori, collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, venditori porta a porta e professionisti privi di cassa corrisposti nel mese di aprile 2012;